



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEI SOCI

DEL ROTARY CLUB VALLE MOSSO

Il giorno 11 (undici) del mese di febbraio dell'anno 2026 (duemilaventisei), alle ore 12:30 si riunisce in Valdilana (BI), presso la sede sociale in Via Roma, n. 50 (Valle Mosso) l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "ROTARY CLUB VALLE MOSSO" (c.f. 83004390023) in prima convocazione, a norma del regolamento, come da convocazione inviata agli associati in data 4 febbraio 2026, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo per adeguamento alla normativa degli enti del Terzo Settore;
- 2) proposta di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, con la qualifica di Associazione non riconosciuta;
- 3) attribuzione al Presidente della delega per l'iscrizione al R.U.N.T.S.;
- 4) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari, ivi compreso il nuovo testo di statuto, come previsto dal regolamento.

Assume la presidenza dell'assemblea il Socio Enrico SALINO che propone come segretario verbalizzante il Socio Mario CASTELLI, che accetta.

Sono presenti n. 37 (trentasette) associati su 61 (sessantuno) soci ordinari iscritti di cui n. 30 (trenta) in proprio e n. 7 (sette) per delega.

Del Consiglio Direttivo:

- oltre al Presidente Enrico SALINO, sono presenti Daniele BASSO, Pier Giacomo BORESETTI, Mario CASTELLI, Alessandro CICCIONI, Niccolò FERRETTI, Andrea LORO PIANA, Nicola MONTELEONE, Alberto MOSCA (1), Alberto MOSCA (2), Matteo RIZZON, Francesco SOMMARUGA, Filippo TONELLA e Paolo ZEGNA;

- sono assenti giustificati Fabio CACCIATI, Silvano ESPOSITO, Eugenio FOSCALE e Fulvio MOREZZI.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che vi è il quorum costitutivo ai sensi dell'art. IV comma 4) del vigente regolamento.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone la trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno rilevando l'importanza per l'associazione di assumere la qualifica di Ente del Terzo settore e sottolineando i vantaggi e le opportunità che ciò comporta. Al fine di procedere in tal senso, si rende necessario adottare un nuovo testo di statuto sociale, aggiornato e adeguato alla disciplina di cui al d. lgs 117/2017. Egli illustra, quindi, le modifiche statutarie necessarie, dando lettura dello statuto all'Assemblea.

Il Presidente propone quindi di procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, mantenendo la qualifica di Associazione non Riconosciuta e di attribuire al Presidente delega per procedere in tal senso.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione e così ne dichiara l'esito:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione, con il voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano, dei soci presenti in proprio o per delega, e, pertanto, di n. 37 (trentasette) soci su un totale di 61 (sessantuno) soci aventi diritto di voto,

delibera:

- i) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente ai fini dell'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore;
- ii) di procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore;
- iii) di attribuire al Presidente tutti i poteri all'uopo necessari o anche solo opportuni ai fini dell'iscrizione del Rotary Club Valle Mosso nel R.U.N.T.S., previa registrazione del presente verbale."

Alle ore 12.50 null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", il nuovo testo di statuto, come sopra approvato.

Valdilana, li 11 (undici) febbraio 2026 (duemilaventisei)

Il Presidente Enrico SALINO



Il Segretario Mario CASTELLI



Statuto del Rotary Club Valle Mosso

SEZIONE I

Art. 1 Definizioni

1. Consiglio: Il Consiglio Direttivo del Club.
2. Regolamento: Il Regolamento del Club.
3. Consigliere: Un membro del Consiglio Direttivo.
4. Socio: Socio attivo del club.
5. RI: Il Rotary International.
6. Club satellite: Potenziale Club i cui soci sono anche affiliati a questo club.
7. Per iscritto: Qualsiasi comunicato in grado di fornire una documentazione, a prescindere dal metodo con cui esso viene trasmesso.
8. Anno: L'anno sociale rotariano che inizia il giorno 1 (uno) luglio.

Art. 2 Nome

Il nome di questa associazione è

ROTARY CLUB VALLE MOSSO

(Membro del Rotary International)

Art. 3 Finalità

Le finalità del club sono:

- (a) perseguire lo Scopo del Rotary;
- (b) realizzare progetti di successo secondo le cinque Vie d'azione;
- (c) contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l'effettivo;
- (d) sostenere la Fondazione Rotary;
- (e) sviluppare dirigenti oltre il livello di club.

Art. 4 Limiti territoriali del club

Il Club opera principalmente nell'ambito del Distretto Rotariano 2031

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di:

Valdilana (BI)



Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 5 Scopo dell'associazione

Scopo del Rotary è diffondere il valore del servire, motore propulsore di ogni attività. In particolare, il RI si propone quanto segue:

- Primo.* Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per servire l'interesse generale.
- Secondo.* Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività imprenditoriale e professionale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.
- Terzo.* Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni rotariano secondo l'ideale del servire.
- Quarto.* Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 6 Cinque vie d'azione

Le cinque vie d'azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.

1. L'Azione interna, prima Via d'azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell'ambito di questo club per assicurarne il buon funzionamento.
2. L'Azione professionale, seconda Via d'azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l'osservanza di elevati principi morali nell'esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i principi del Rotary e a mettere le proprie competenze professionali a disposizione dei progetti sviluppati dai club per rispondere alle occorrenze più pressanti della collettività.
3. L'Azione di interesse pubblico, terza Via d'azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
4. L'Azione internazionale, quarta Via d'azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l'intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l'incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.



5. L'Azione per i giovani, quinta Via d'azione rotariana, riconosce l'impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Art. 7 Riunioni

1 — Riunioni ordinarie.

- (a) *Giorno e ora.* Il club si riunisce una volta alla settimana, nel giorno e all'ora indicati nel suo regolamento.
- (b) *Modalità.* La partecipazione alle riunioni può avvenire di persona. Le riunioni possono essere convocate con mezzi di audio-videoconferenza, con modalità che consentano la parità di trattamento dei soci.
- (c) *Cambiamenti.* Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione ordinaria ad altra data (purché antecedente alla riunione successiva), oppure può spostarla a un'ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.
- (d) *Cancellazione.* Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria per i seguenti motivi:
- (1) se la riunione cade in un giorno di festa o durante la settimana che comprende una festività;
 - (2) in caso di decesso di un socio;
 - (3) in caso di epidemie o disastri che colpiscono l'intera comunità;
 - (4) in caso di eventi bellici nella comunità.

Il consiglio può cancellare sino a un massimo di quattro riunioni ordinarie all'anno per cause diverse da quelle sopra elencate, con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

- (e) *Riunione del club satellite.* Se previsto dal regolamento, il club satellite si riunisce una volta alla settimana nel giorno, all'ora e nella sede stabiliti dai suoi soci. La data, l'ora e la sede delle riunioni possono essere modificate secondo quanto stabilito al comma 1(c) di questo articolo e possono essere cancellate per le ragioni enumerate al comma 1(d). Per le votazioni si devono seguire le procedure previste dal regolamento.
- (f) *Eccezioni.* Il club deve comunque riunirsi almeno due volte al mese.

2 — Assemblea annuale.

- (a) Il regolamento stabilisce che l'assemblea annuale per l'elezione dei dirigenti avvenga prima del 31 (trentuno) dicembre.
- (b) L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo ovvero per il rendiconto di cassa è convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno sociale.
- (c) L'assemblea annuale del club satellite indetta allo scopo di eleggere i suoi dirigenti deve svolgersi prima del 31 (trentuno) dicembre.

3 — *Riunioni del consiglio direttivo.* Il verbale della riunione deve essere messo a disposizione dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione di ogni riunione del consiglio.



Art. 8 Effettivo

- 1 — Requisiti generali.** Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, che godono di buona reputazione in ambito imprenditoriale, professionale o nella comunità, e che sono disposte mettersi al servizio della propria comunità e/o del mondo, **la cui individuazione è disciplinata dal regolamento.**
- 2 — Tipi di affiliazione.** Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari.
- 3 — Soci attivi.** Può essere ammesso come socio attivo del club chi sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
- 4 — Affiliazione al club satellite.** I soci del club satellite sono affiliati anche al club patrocinante sino al momento in cui il satellite non venga riconosciuto quale Rotary club dal Rotary International.
- 5 — Divieto di doppia affiliazione.** Ai soci attivi del club non è consentito essere simultaneamente:
- (a) soci di questo e di un altro club, fatta eccezione per il satellite di questo club;
 - (b) soci onorari di questo club.
- 6 — Soci onorari.** Il club può ammettere soci onorari per la durata stabilita dal suo consiglio direttivo. I soci onorari:
- (a) sono esenti dal pagamento delle quote sociali;
 - (b) non hanno diritto di voto;
 - (c) non possono ricoprire cariche all'interno del club;
 - (d) non rappresentano alcuna classifica professionale;
 - (e) hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di tutti gli altri privilegi di questo club, ma non di altri Rotary club; l'unico privilegio di cui godono presso un altro club è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano.



Art. 9 Composizione dell'effettivo

1 — Provvedimenti generali. Ogni socio appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale, lavorativa o di servizio alla comunità. La categoria descrive l'attività principale e riconosciuta del socio o dell'impresa, società o ente di cui fa parte. Il consiglio direttivo può rettificare la categoria di appartenenza di un socio se questi cambia titolo, professione o occupazione.

2 — Diversità. L'effettivo del club deve essere uno spaccato rappresentativo delle imprese, professioni e organizzazioni civiche presenti sul suo territorio nonché della diversità demografica locale in termini di età, genere ed etnie.

Art. 10 Assiduità

1 — Provvedimenti generali. Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite; deve inoltre impegnarsi nei progetti e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria:

- (a) se vi partecipa di persona, per telefono o online per almeno il 60% della sua durata;

- (b) se dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostra in maniera soddisfacente che l'assenza era dovuta a motivi validi;
- (c) ove previsto nella se partecipa online alla riunione ordinaria o a un'attività interattiva postata sul sito web del club entro una settimana dalla data in cui l'informazione è stata postata; oppure
- (d) se il socio recupera l'assenza entro lo stesso anno, in uno dei seguenti modi:
- (1) partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60% della riunione;
 - (2) si presenta all'ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o del club satellite di un altro club, con l'intenzione di parteciparvi, ma la riunione non ha luogo;
 - (3) partecipa a un progetto del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;
 - (4) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui il socio fa parte;
 - (5) partecipa tramite il sito web di un club a una riunione o attività interattiva online;
 - (6) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo Community Rotary o di un Circolo Rotary, siano essi stabiliti o provvisori;
 - (7) partecipa a una convention del RI, al Consiglio di Legislazione, a un'assemblea internazionale, a un Istituto Rotary o a qualsiasi riunione convocata con l'approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI; a un congresso multi zona, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso distrettuale o a un'assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o a una riunione intracittadina dei Rotary club regolarmente annunciata.

2 — Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest'ultimo e il proprio club.

3 — Assenze dovute ad altre attività rotariane. Il socio è esonerato dall'obbligo di recupero se al momento della riunione si trova:

- (a) in viaggio verso o da una delle riunioni di cui al sotto comma (1) (d) (7);
- (b) in servizio come dirigente del RI, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;
- (c) in servizio come rappresentante speciale del governatore in occasione della formazione di un nuovo club;
- (d) in viaggio per questioni rotariane, in rappresentanza del RI;
- (e) direttamente e attivamente impegnato in un progetto sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l'assenza; o
- (f) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.



Ho

R

Art. 12 Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota sociale annuale, come stabilito dal regolamento

Art. 13 Durata dell'affiliazione

1 — Durata. L'affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2 — Cessazione automatica.

- (a) *Eccezioni.* Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Se tuttavia il socio che si trasferisce fuori dalla località in cui ha sede il club continua a soddisfare i requisiti di appartenenza al club, il consiglio può:
 - (1) Concedere al socio il permesso di mantenere l'affiliazione;
 - (2) Concedere un permesso speciale non superiore a un anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e di farsi conoscere dai soci.
- (b) *Riammissione.* Un socio in regola la cui affiliazione cessa per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la stessa categoria a cui apparteneva in precedenza o richiedendone una nuova.
- (c) *Cessazione dell'affiliazione come socio onorario.* Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio. Il consiglio può estendere detto periodo, come può anche revocare l'affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3 — Cessazione per morosità.

- (a) *Procedura.* Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto. Se il pagamento non avviene entro 10 giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del socio.
- (b) *Riammissione.* Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute.

4 — Cessazione per assenza abituale.

- (a) *Percentuali di assiduità.* Un socio deve:
 - (1) partecipare (o recuperare l'assenza) ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite; impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione; e
 - (2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale del RI). I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l'affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.
- (b) *Assenze consecutive.* Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive (senza recuperarle) e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto



stabilito all'articolo 10, commi 4 o 5, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all'affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l'affiliazione.

5 — Cessazione per altri motivi.

- (a) *Giusta causa.* Il consiglio può, a una riunione convocata per l'occasione, revocare l'affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l'appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell'art. 8, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che ogni rotariano si impegna a mantenere.
- (b) *Preavviso.* Prima dell'intervento indicato alla lettera (a) del presente comma, il consiglio deve inviare al socio un preavviso scritto di almeno 10 giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all'ultimo indirizzo noto del socio. Il socio ha il diritto di esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio.

6 — Diritto di appello; ricorso alla mediazione o all'arbitrato.

- (a) *Preavviso.* Entro sette giorni dalla decisione del consiglio di revocare l'affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi 14 giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o un intervento arbitrale ai sensi dell'articolo 17.
- (b) *Appello.* In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro 21 giorni dalla notifica dell'appello. Ogni socio deve essere informato per iscritto dell'argomento specifico della riunione con un preavviso di almeno 5 giorni. Alla riunione sono ammessi solo i soci del club. La decisione del club ha valore definitivo e non è soggetta ad arbitrato.

7 — Decisioni del consiglio. La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8 — Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9 — Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale. Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l'affiliazione al club comporti per i soci l'acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10 — Sospensione dal club. Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

- (a) al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;
- (b) le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell'affiliazione;
- (c) sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell'affiliazione;
- (d) sia nell'interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna



votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all'interno del club;

il consiglio può, con i due terzi dei voti favorevoli, sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi i 90 giorni, alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello contro la sospensione, o ricorrere alla mediazione o all'arbitrato, secondo quanto previsto al comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio è esonerato temporaneamente dall'obbligo di frequenza alle riunioni. Prima che finisca il periodo di sospensione, il consiglio deve o procedere con la revoca dell'affiliazione, o reintegrare il rotariano sospeso al suo stato regolare.

Art. 14 Affari locali, nazionali e internazionali

1 — Argomenti appropriati. Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo può essere oggetto di discussione, aperta e informata, alle riunioni del club. Il club, tuttavia, non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2 — Neutralità. Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

3 — Apoliticità.

(a) *Risoluzioni e prese di posizione.* Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o prese di posizione, né prendere iniziative in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) *Appelli.* Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4 — Celebrazione delle origini del Rotary. La settimana in cui ricorre l'anniversario della fondazione del Rotary (il 23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Art. 15 Riviste rotariane

1 — Abbonamento obbligatorio. A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International o a una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale. Due rotariani residenti allo stesso indirizzo possono richiedere un unico abbonamento. L'abbonamento va pagato, per l'intera durata dell'affiliazione al club, entro le date stabilite dal consiglio per il pagamento delle quote pro-capite.

2 — Riscossione. Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti anticipati dei soci e di trasmetterli al RI o all'ufficio della pubblicazione rotariana regionale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Art. 16 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento

Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento delle quote sociali,



pagamento che comporta l'accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell'associazione, nonché l'impegno ad osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuta copia.

Art. 17 Arbitrato e mediazione

1 — Controversie. Fatta eccezione per le controversie aventi a oggetto le delibere del consiglio, qualsiasi altra controversia sorta tra un socio o un ex socio e il club, qualsiasi suo dirigente o il consiglio deve – su richiesta presentata al segretario da una delle parti – essere deferita a un mediatore o a un collegio arbitrale.

2 — Data per lo svolgimento della mediazione o dell'arbitrato. Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell'arbitrato entro 21 giorni dalla ricezione della richiesta.

3 — Mediazione. La mediazione deve svolgersi secondo una procedura:

- (a) riconosciuta da un ente competente avente giurisdizione nazionale o regionale; o
- (b) raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie; o
- (c) raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary.

Il mediatore deve essere socio di un club. Il club può richiedere al governatore o a un suo rappresentante di nominare un mediatore che abbia le capacità e l'esperienza necessarie.

- (a) *Esiti della mediazione.* Le decisioni convenute dalle parti durante la mediazione sono trascritte in un documento che deve essere consegnato alle parti, al mediatore o ai mediatori e al consiglio. Una dichiarazione riepilogativa accettabile alle parti deve essere preparata per informare il club. Ciascuna delle parti può richiedere – attraverso il presidente del club o il segretario – ulteriori incontri di mediazione se una delle parti si allontana in modo significativo dall'accordo raggiunto.
- (b) *Fallimento della mediazione.* Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l'arbitrato secondo quanto indicato dal comma 1 del presente articolo.

4 — Arbitrato. In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro e gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale; gli arbitri e il presidente del collegio arbitrale devono essere rotariani.

5 — Decisione arbitrale. La decisione presa dagli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Art. 18 Regolamento

Il regolamento del club deve essere conforme allo statuto e al regolamento del RI, al regolamento interno dell'unità amministrativa locale laddove stabilita dal RI, e al presente statuto. Il regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.



Art. 19 Emendamenti

Lo Statuto può essere modificato attraverso l'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

SEZIONE II

Art. 20 Normativa Terzo Settore

Il Rotary Club, di seguito detto "associazione", in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguendo lo Scopo del Rotary, realizzando progetti di servizio di successo in base alle cinque Vie d'azione, contribuendo ad avanzare il Rotary rafforzandone l'effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando dirigenti oltre il livello di club, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive



modificazioni;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per lo svolgimento delle attività suddette, il Club potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività ricomprese nelle aree di intervento in cui è impegnato il Rotary International:

1. COSTRUZIONE DELLA PACE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI

Il Rotary sostiene la formazione, l'istruzione e le pratiche relative all'edificazione della pace e la prevenzione dei conflitti attraverso iniziative che aiutano a trasformare i conflitti nelle comunità locali e globali, migliorando le capacità di individui e comunità per trasformare conflitti ed edificare la pace, formando i membri della comunità nella costruzione della pace, leadership per la pace e prevenzione e risoluzione dei conflitti, fornendo servizi che aiutano a integrare le popolazioni vulnerabili nella società, migliorando il dialogo e le relazioni comunitarie per determinare come gestire meglio le risorse e finanziando borse di studio post laurea per professionisti nel campo della costruzione della pace e della risoluzione dei conflitti.

2. PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

Il Rotary finanzia attività e formazione per ridurre le cause e gli effetti delle malattie. I progetti rafforzano il sistema di cure sanitarie migliorando l'accesso e ampliando i servizi sanitari, migliorando le apparecchiature mediche o formando il personale addetto alla cure mediche, migliorando le capacità dei professionisti del settore medico, promuovendo programmi di prevenzione delle malattie, con l'obiettivo di limitare la trasmissione delle malattie infettive e ridurre i casi e le complicazioni delle malattie non prevenibili, migliorando le infrastrutture sanitarie della comunità, fornendo cure e riabilitazione per disabilità fisiche, finanziando gli studi di professionisti interessati in aree correlate alla prevenzione e cura delle malattie.

3. ACQUA, SERVIZI IGIENICI E IGIENE

Il Rotary supporta attività che incoraggiano la gestione e protezioni di fonti idriche e forniscono accesso equo e universale all'acqua potabile, ai servizi igienici e all'igiene, Facilitando l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e economica, Migliorando la qualità dell'acqua proteggendo le risorse idriche esterne e sotterranee, riducendo inquinamento e contaminanti e promuovendo il riutilizzo di acqua reflue, facilitando l'accesso equo e universale a migliori strutture igienico-sanitarie e ai servizi di gestione di acque reflue, per realizzare l'obiettivo di comunità prive di latrine all'aria aperta, migliorando consapevolezza, comportamenti e pratiche comunitarie che aiutano a prevenire la diffusione di malattie, rafforzando le capacità di governi, istituzioni e comunità per sviluppare, finanziare, gestire e mantenere servizi idrici e igienico-sanitari sostenibili, finanziando borse di studio per professionisti nei campi correlati all'Acqua, servizi igienici e igiene.



4. SALUTE MATERNA E INFANTILE

Il Rotary finanzia le attività e la formazione per migliorare la salute materna e ridurre la mortalità infantile al di sotto dei cinque anni. I progetti rafforzano il sistema di cure sanitarie migliorando l'accesso e ampliando i servizi sanitari, migliorando le apparecchiature mediche o formando il personale addetto alla cure mediche per tendere alla riduzione del tasso di mortalità neonatale e infantile, del tasso di mortalità e morbidità dei bambini al di sotto dei cinque anni, del tasso di mortalità e morbidità materna, migliorando l'accesso ai servizi medici essenziali, agli operatori sanitari di comunità formati e ai fornitori di assistenza sanitaria e finanziando borse di studio per professionisti orientati alla carriera nel campo della salute materna e infantile.

5. ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

Il Rotary finanzia le attività e la formazione per migliorare l'istruzione per tutti i bambini e l'alfabetizzazione per bambini e adulti, finanziando programmi che rafforzano le capacità comunitarie di fornire educazione di base, migliorando l'alfabetizzazione degli adulti, lavorando per ridurre le disparità di genere nell'istruzione e finanziando borse di studio per professionisti orientati alla carriera nel campo.

6. SVILUPPO ECONOMICO COMUNITARIO

Il Rotary sostiene gli investimenti nelle persone e nelle comunità per alleviare la povertà, creando miglioramenti economici misurabili e duraturi nelle aree povere e poco servite, facilitando la capacità dei leader, delle organizzazioni e delle reti locali di sostenere lo sviluppo economico delle comunità povere, sviluppando le opportunità di lavoro produttivo e migliorare l'accesso a mezzi di sussistenza sostenibili, rafforzando le comunità emarginate attraverso l'accesso alle opportunità economiche e ai servizi, creando la capacità degli imprenditori, delle imprese sociali e degli innovatori d'impresa sostenuti localmente, affrontando le disparità di genere o di classe che impediscono alle popolazioni di ottenere lavoro produttivo e di accedere ai mercati e ai servizi finanziari, migliorando l'accesso alle energie rinnovabili e misure di efficienza energetica per creare comunità più sostenibili ed economicamente più resilienti, consentendo alle comunità di sviluppare capacità ambientali e di conservazione delle risorse naturali per un guadagno economico, rafforzando la resilienza e le capacità di adattamento delle comunità risposta ai rischi ambientali e climatici e alle catastrofi naturali, sviluppando e sostenendo servizi di base in preparazione alle emergenze a livello locale, per migliorare la resilienza economica e finanziando borse di studio per professionisti orientati alla carriera in relazione allo sviluppo economico della comunità.

7. SOSTEGNO DELL'AMBIENTE

Il Rotary sostiene le operazioni di servizio destinate a tutelare e migliorare l'ambiente a salvaguardia delle condizioni di vita delle future generazioni.

Le attività dell'organizzazione sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato sia dei propri associati che di terzi che sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario, possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato



o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; l'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Ar. 21 - Organi del Rotary Club

Sono organi dell'associazione:

1. Assemblea
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
5. Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi associativi, non può essere attribuito alcun compenso, salvo, previa delibera del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche associative sono elettive, hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate nel rispetto delle previsioni del RI e le eventuali sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.

Assemblea ordinaria

L'assemblea annuale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, dal Presidente oltre che per l'approvazione del bilancio sociale, per la nomina e revoca i componenti degli organi associativi, per la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera inoltre sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, sull'esclusione degli associati, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'assemblea può essere tenuta anche con mezzi telematici in audio-videoconferenza.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e qualsiasi mezzo digitale e/o telematico che ne possa comprovare la ricezione.



I voti di norma sono palesi, tranne quelli per i quali il Presidente ritenga opportuno il voto segreto in ragione dell'argomento oggetto della delibera.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Soci

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; recedere dall'appartenenza all'organizzazione ed esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, rispettare le delibere degli organi sociali, partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito, non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Bilancio, destinazione del patrimonio e risorse

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno successivo, il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.



Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

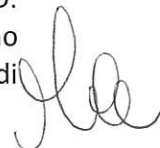
L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di revisione

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Rotary Foundation, se al momento della devoluzione sia ente del terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Statuto

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 49 Serie 3

Adel 20 FEB. 2026

Liquidato € ESENTE

Versato € L'INCARICATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA